Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 14 maggio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1973.

Sostituzione del vice commissario dello Stato per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo statuto della Regione siciliana, nonchè la legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 2;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 307, contenente norme relative al commissario dello Stato, per l'anzidetta regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1969, n. 488, contenente norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il commissario dello Stato;

Preso atto che il dirigente generale dott. Francesco Vicari, nominato vice commissario dello Stato per la Regione siciliana con decreto del Presidente del Consiglio in data 6 agosto 1973, è stato destinato ad altro incarico e, pertanto, occorre nominare il nuovo vice commissario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1973, con il quale il dott. Giovanni D'Adamo, nominato dirigente generale, è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere, in posizione di fuori ruolo, l'incarico di vice commissario dello Stato per la Regione siciliana, a decorrere dal 12 dicembre 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 12 dicembre 1973, il dirigente generale dott. Giovanni D'Adamo è nominato vice commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1973

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1974
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 2

(3820)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1973.

Sostituzione di un membro della commissione di verifica per la vigilanza tecnica sulla produzione di fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1972, registro n. 38 Finanze, foglio n. 21;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione, nella commissione prevista all'art. 12 del citato regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, dell'ing. Ubaldo Musso, membro appartenente alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, collocato a riposo a decorrere dal 25 giugno 1973;

Decreta:

L'ing. Vincenzo Rivela, ispettore generale degli uffici tecnici imposte di fabbricazione, è nominato membro della commissione citata nelle premesse, in sostituzione dell'ing. Ubaldo Musso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° ottobre 1973

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1974
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 172

(3670)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fornaci Saudino R.D.B., stabilimento di Sarzana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Fornaci Saudino R. D. B., stabilimento di Sarzana (La Spezia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fornaci Saudino R. D. B., stabilimento di Sarzana (La Spezia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 novembre 1973, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Bertoldi

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
Giolitti

Il Ministro per il tesoro
Colombo

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
De Mita

(3791)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Coppo Alessandro, stabilimenti di Collegno, frazione Regina Margherita e Rovereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Coppo Alessandro, stabilimenti di Collegno, frazione Regina Margherita (Torino) e Rovereto (Trento), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Coppo Alessandro, stabilimenti di Collegno, frazione Regina Margherita (Torino) e Rovereto (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 ottobre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Bertoldi

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
Giolitti

Il Ministro per il tesoro
Colombo

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
De Mita

(3790)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 3 maggio 1969, relativo all'iscrizione di quarantanove varietà di frumento nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1969, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, quarantanove varietà di frumento;

Considerato che, tra le varietà di frumento iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 49 dell'articolo unico, il frumento tenero « Rondine », i cui responsabili della conservazione in purezza sono l'Isti-

tuto di cerealicoltura M.A. di Frassineto - Fontarronco Montagnano (Arezzo) e l'Istituto di cerealicoltura Eredi di A. di Frassineto - Frassineto (Arezzo);

Preso atto che la responsabilità della conservazione in purezza della predetta varietà è stata esclusivamente assunta dall'Istituto di cerealicoltura M.A. di Frassineto - Fontarronco Montagnano (Arezzo);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 3 maggio 1969;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di frumento tenero « Rondine » di cui al n. 49 dell'articolo unico del decreto ministeriale 3 maggio 1969, è l'Istituto di cerealicoltura M.A. di Frassineto - Fontarronco Montagnano (Arezzo).

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(3603)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per sette strade in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, quinto comma, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Viste le domande dell'amministrazione provinciale di Ravenna in data 1° ottobre 1973 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sottoelencate strade provinciali:

1) Castiglione-Argine sinistro fiume Savio;
2) Di Mezzo-Corleto;
3) Rugata-Madrara;
4) Madonna della Salute;
5) Ponte Sant'Andrea;
6) Santa Barnaba-Reda-Albereto;
7) Torri-Entirate-Villanova-Glorie;

Viste le relazioni dell'ufficio del genio civile di Ravenna in data 30 gennaio 1974;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, od altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ravenna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione della distanza in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e «fine del diritto di precedenza», giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza », di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(3667)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1974.

Classificazione tra le provinciali di trentotto strade in provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 132 del 22 agosto 1964, con la quale l'amministrazione provinciale di Lecce ha chiesto tra l'altro la provincializzazione delle seguenti trentotto strade:

1) 5 - dalla Lecce Gallipoli per S. Barbara alla Galatina-Copertino, estesa .	km.	6,200
2) 9 - Lecce-S. Ligorio alla S. Cataldo-Frigole, estesa	»	9,500
3) 11 - Trepuzzi alla autostrada Lecce-Brindisi e circunvallazione Trepuzzi, estesa	»	6,000
4) 14 - Melendugno - Roca Vecchia, estesa	»	9,000
5) 15 - Lecce-Aereoporto alla S. Cataldo Torre Specchia, estesa	»	11,100
6) 16 - Uggiano-Cerpignano, estesa .	»	5,000
7) 17 - Casarnassella alla Uggiano-Otranto (Montelauro), estesa	»	3,000
8) 23 - Nociglia-Fontana alla Surano-Torrepaduli Ruffano, estesa	»	6,500

9) 30 - Miggiano-Montesano, estesa . km. 1,000

10) 33 - Melpignano alla statale 16 per Maglie, estesa . . . . » 2,600

11) 47 - Acaia alla S. Cataldo-Otranto, estesa . . . . » 4,000

12) 48 - Lecce-località Calò Pomponio alla Frignole-S. Cataldo, estesa . . . . . » 10,000

13) 49 - Giuliano alla statale Maglie-Leuca, estesa . . . . » 1,800

14) 51 - dalla Tricase Porto alla Porto Tricase Audrano, estesa . . . . . . » 1,000

15) 60 - Copertino-S. Barbara, estesa . » 5,500

16) 61 - dalla Supersano-Nociglia per Casa Boschetto e Madonna Serra alla Nociglia-Scorrano con diramazione alla Nociglia-Scorrano per Masseria Maramonte, estesa . . . . » 5,800

17) 62 - Salice-Campi, estesa . » 5,000

18) 64 - Marittima alla litoranea Castro-Tricase (Acquaviva), estesa . . . » 1,500

19) 66 - Circunvallazione Vignacastrisi, estesa . . . . » 1,800

20) 67 - Salice alla Guagnano-San Pancrazio, estesa . . . » 10,500

21) 68 - Tricase per Torre Mito ad Andrano e diramazione Torre Mito-Litoranea, estesa . . . . » 9,000

22) 69 - Circunvallazione Aradeo, estesa . . . . » 2,050

23) 70 - Circunvallazione sud abitato di Squinzano, estesa . . . » 3,200

24) 71 - Circunvallazione abitato di Lizzonello, estesa . . . » 2,300

25) 72 - Circunvallazione Calimera, estesa . . . . . » 2,300

26) 73 - Circonvallazione est di Casarano, estesa . . . . » 1,200

27) 74 - Strada panoramica da Santa Cesarea alla provinciale per Vitigliano, estesa . . . . » 2,900

28) 77 - Galatina alla Salcto-Sogliano (Piani), estesa . . . » 2,600

29) 83 - da Casarano per località Mendole-Giardinello alla provinciale Taviano-Matino, estesa . . » 5,500

30) 85 - Collepasso-Matino a diramazione Via Ferraioli per Casarano, estesa . » 12,500

31) 88 - dalla Alezio Taviano per Brilo alla Gallipoli-Taviano, estesa . . . » 3,500

32) 89 - dalla Acquarica-Salve per Scafazzi Fendo Volpi alla Acquarica-Ugento estesa . . . . » 8,700

33) 91 - dalla Ugento-San Giovanni alla Presicce-Litoranea, estesa . . . . . » 8,300

34) 94 - da Marciano a Patù per Pozzo Pasulo alla Litoranea Salentina, estesa . » 9,000

35) 98 - Guagnano-San Donaci (fino al confine provinciale di Brindisi), estesa . » 3,400

36) 105 - Galatina alla S. Donato-Grottelle (per Torre Pinta) e diramazione alla Lecce-Galatina, estesa . . . . » 12,000

37) 106 - dalla Galatina-Copertino alla Lecce-Galatina (per Vidano e Case Rosse), estesa . . . . km. 6,900

38) 107 - dalla Gallipoli-Taviano e Mall-coversa (litoranea), estesa . . . . . . » 6,000

Totale . . . km. 208,150

Visto il voto n. 721 dell'11 settembre 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 208+150 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(3645)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1974.

Determinazione dei tassi di interesse per i buoni fruttiferi a scadenza fissa, emessi dalla sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto 23 luglio 1925, n. 1453;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 12 agosto 1927;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1971;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

I tassi di interesse per i buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi e al portatore, emessi dalla sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, vengono stabiliti come segue:

scadenza trimestrale . . . . 3,75 %
scadenza semestrale . . . . 4,75 %
scadenza annuale . . . . 6,25 %

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3768)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1974.

Elenco dei porti esteri che, a norma dell'art. 224 del testo unico delle disposizioni legislative doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, possono essere toccati da navi italiane senza che le merci nazionali sulle stesse imbarcate perdano la nazionalità.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 224, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (già art. 85 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424);

Ritenuta la necessità di addivenire ad un aggiornamento del vigente elenco dei porti esteri in cui le navi ammesse all'esercizio del cabotaggio sulle coste nazionali possono approdare e fare operazioni di commercio senza che per ciò le merci trasportate in cabotaggio perdano la nazionalità;

Decreta:

Art. 1.

I porti esteri che, in base alle norme di cui alle premesse, possono essere toccati da navi italiane esercitanti il cabotaggio, senza che per tale motivo le merci nazionali o nazionalizzate dalle navi stesse trasportate perdano la nazionalità, sono:

Aiaccio (Ajaccio);
Alessandria (Alexandria);
Alessandretta (Iskenderun);
Algeri (Algiers);
Almissa (Omis);
Antivari (Bar);
Apollonia;
Arbe (Rab);
Baia Bu-Bardaa;
Baia di Menelao;
Barcellona (Barcelona);
Bastia;
Beirut (Beyrouth);
Bengasi;
Bonifacio;
Buccari (Bakar);
Buerat El Hsun;
Calamata (Kalamanon);
Cannes;
Carcura;
Caronte;
Castelnuovo (Hercegnovski);
Catacolo (Katakolon);
Cattaro (Kotor);
Cefalonia (Kefallinia);
Comisa (Komiza);
Corfù (Kerkyra);
Curzola (Korcula);
Derna;
Dulcigno (Ulcinj);
Durazzo (Durres);
El-Agheila;
Es-Sider;
Ez-Zuetina;
Famagosta (Famagusta);
Fiume (Rijeka);
Gravosa (Gruz);
Gumenizza (Igoumenitsis);
Haifa;
Homs;
Iraklion;
La Ciotat;
La Mellaha (Ras Belaame);
La Nouvelle;
Larnaca;
Latakia;
Lavera;
Lesina (Hvar);
Limassol;
Lussino (Losinj);
Malta;
Marsa Zuaga;
Marsa El-Auegia;
Marsa El Brega;
Marsa El-Hilal;
Marsa Umm El Grami;
Marsa Al Hariga;
Marsa Aib El Gazala;
Marsa Lucch;
Marsa El Aora;
Marsa El Mreisa;
Marsa El Mrega;
Marsa El Ramla;
Marsiglia (Marseilles);
Marsiglia- Fos (Marseilles- Fos);
Mersin;
Metcovich (Metkovic);
Misurata;
Nizza (Nice);
Pago (Pag);
Parga;
Patrasso (Patrai);
Paxò (Paxoi);
Pireo (Pirios);
Ploce (Ploce);
Pola (Pula);
Porto Bardia;
Port de Bouc;
Porto Re (Kraljevica);
Porto Vecchio;
Port Saint Louis du Rhone;
Port Vendres;
Prevesa;
Puerto de Ibiza;
Puerto de Mahon;
Puerto de Palma;
Ragusa (Dubrovnik);
Ras Lanuf;
Ras El Aali;
Ras Taiunes;
Risano (Risan);
Saint Raphael;
Saiada;
Salahora (Salaoras);
San Giovanni di Medua (Shengjiu);
Santa Maura (Levkas);
Santi Quaranta (Gji i Sarande);
Sebenico (Sibenik);
Segna (Senj);
Sète;
Sira (Syra);
Sirte;
Smirne (Izmir);
Spalato (Split);
Sussak (Suzak);

Tangeri (Tanger);
Tarragona;
Tolone (Toulon);
Tripoli (Tarabulos El Gabri);
Tolemaide;
Tobruch;
Tunisi (Tunis);
Traù (Trogirski);
Valencia;
Vallegrande (Vela Luka);
Valona (Vlore);
Veglia (KRK);
Vostizza (Aiyiou);
Zante (Zakyntos);
Zara (Zadar);
Zelenica (Zelenika) Zuar;
Zuara;
Zliten.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1974

Il Ministro: TANASSI

(3821)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Siena in data 18 gennaio 1974, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Del Foro Boario » di km. 1+824;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Siena dell'8 febbraio 1974, n. 610/680;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Siena;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Foro Boario » (viale Toselli) di km. 1+824, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, od altre strade che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ripristinato subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Siena fa carico lo obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione della distanza in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza », di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(3669)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1974.

Ricostituzione della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio, e in particolare l'art. 2 che istituisce la commissione centrale;

Vista la legge 25 gennaio 1959, n. 8, che reca integrazioni alla composizione della commissione suddetta;

Considerato che il decreto ministeriale 10 agosto 1971, con il quale era stato provveduto all'ultima ricostituzione della commissione, è venuto a scadere il 9 agosto 1973;

Dovendosi quindi provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni statali interessate, nonché dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria e dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;

Valutati i titoli delle organizzazioni e delle associazioni agli effetti dell'inserimento delle rispettive rappresentanze nella commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

Essa è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o, in caso di assenza o d'impedimento, da un suo delegato.

Art. 2.

La commissione è così composta:

Vercillo dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Pettinato dott. Bruno, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Antonelli dott. Giancarlo e Palma comm. Aldo, in rappresentanza degli industriali;

Mussolin dott. Basilio e Vocino dott. Tommaso, in rappresentanza dei commercianti;

Punzi geom. Giovanni e Ricciarelli Pietro, in rappresentanza degli agricoltori;

Rinaldi Michele e De Santis dott. Filippo, in rappresentanza del movimento cooperativo;

Leolini Enzo, Bessi Gianfranco, Sabatini Felice, Fiorini Enzo, Ortolani Aldo, Di Mario Mario e Zavanese Mario, in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 3.

I membri della commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Le funzioni di segretario e di vice segretario della commissione sono disimpegnate rispettivamente dalla dott.ssa Antonietta Ceruti Ravasio e dalla sig.ra Lucia Farina Fiorentini.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3732)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 22 novembre 1973 e 27 marzo 1974 concernenti rispettivamente un primo, un secondo ed un terzo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un quarto trimestre ai lavoratori che al termine del terzo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 10 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 26 giugno 1973, per un secondo trimestre con decreto ministeriale 22 novembre 1973 e per un terzo trimestre con decreto ministeriale 27 marzo 1974 è ulteriormente prolungata per un quarto trimestre.

Roma, addì 6 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3793)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore della ceramica operanti in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1974 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della ceramica operanti in provincia di Cuneo, con effetto dal 1° novembre 1972;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di 180 giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della ceramica operanti in provincia di Cuneo, il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 6 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3792)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova sono vacanti le seguenti cattedre:

1) statistica;

2) tecnica industriale e commerciale, raddoppio;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario, raddoppio;

4) istituzioni di diritto pubblico,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3859)

Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto commerciale, seconda cattedra;

2) diritto processuale civile, seconda cattedra;

3) filosofia del diritto, seconda cattedra;

4) politica economica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3860)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1974, registro n. 16, Pubblica istruzione, foglio n. 244, è stato accolto, nei limiti di cui alla motivazione contenuta nel parere espresso dal Consiglio di Stato, il ricorso straordinario prodotto in data 15 marzo 1972 dalla studentessa De Tommaso Claudia, unitamente al padre Benito, avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1971-72, deliberata dal commissario governativo dell'opera dell'ateneo di Bologna in data 14 febbraio 1972.

(3737)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 212, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dal sig. Kratter Giovanni avverso il decreto ministeriale n. 8457-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3462)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 153, è stato respinto il ricorso straordinario, proposto in data 28 luglio 1971 dalla dott.ssa Angela Sarcina, avverso il decreto ministeriale 12 novembre 1970, con il quale furono promossi a « segretario principale » i signori Paolo Maggiulli e Luisa Palmera.

(3588)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 21 dicembre 1973 concernente la « Ricostituzione di ventinove comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 28 gennaio 1974:

alla pag. 647, seconda colonna « Comitato provinciale di Macerata », ove è scritto: « *Talei* Giancarlo e Mezzanotte *Gino* », leggasi: « *Tallei* Giancarlo e Mezzanotte *Lino* »;

alla pag. 649, prima colonna « Comitato provinciale di Siena », ove è scritto: « *Nucciba* Armando », leggasi: « *Nucci* Armando ».

(3677)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Trieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1974, la provincia di Trieste viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.243.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1127/M)

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1974, la provincia di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 15.335.352.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1128/M)

Autorizzazione alla provincia di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1974, la provincia di Matera viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.052.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1129/M)

Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1974, la provincia di Gorizia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.069.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1130/M)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 28 giugno 1971 al 25 luglio 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti n. 1340/71, n. 1364/71 e n. 1467/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 28-6-1971 all'11-7-1971	dal 12-7-1971 al 25-7-1971
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:			
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:			
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6%:			
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 11	0,80	0,80
	(b) altri	0100 16	0	0
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%:			
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 21	1,60	1,60
	(b) altri	0100 26		
	per le esportazioni verso:			
	- l'Algeria .		1,60	1,60
	- le altre destinazioni . .		0	0
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%:			
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 31		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona A (8)		1,60	1,60
	- le altre destinazioni		2,80	2,80
	(b) altri	0100 36	0	0
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21% . . .	0200 00	0	0
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:			
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%:			
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 11	16,00	16,00
	(2) non nominati	0300 16	0	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	0	0
	III. superiore a 45%	0400 00	0	0
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:			
	A. senza aggiunta di zuccheri:			
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 1,5 %:			
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0610 10	0	0
	(bb) altri	0610 20	0	0

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 28-6-1971 all'11-7-1971	dal 12-7-1971 al 25-7-1971
04.02 (*segue*)	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 11	0	0
	(22) altri	0710 16	0	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 21		
	per le esportazioni verso:			
	- il Cile		28,10	28,10
	- le altre destinazioni		23,10	23,10
	(22) altri	0710 26	18,10	18,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 31	28,20	23,20
	(22) altri	0710 36	23,20	23,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 41	35,00	35,00
	(22) altri . . .	0710 46	30,00	30,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%:			
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0810 10	35,00	35,00
	(bb) altri	0810 20	31,70	31,70
	4. superiore a 29%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0910 11	35,00	35,00
	(22) altri	0910 16	31,70	31,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0910 21	35,00	35,00
	(22) altri	0910 26	31,70	31,70
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 1,5%	1010 00	0	0
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	1110 10	0	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1110 20	18,10	18,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1110 30	23,20	23,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	1110 40	30,00	30,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29% .	1210 00	31,70	31,70

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 28-6-1971 all'11-7-1971	dal 12-7-1971 al 25-7-1971
04.02 (*segue*)	4. superiore a 29 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	1310 10	31,70	31,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	1310 20	31,70	31,70
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:			
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	3,20	3,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7%	1410 20	8,80	8,80
	2. altri	1510 00	10,40	10,40
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 11	3,20	3,20
	(22) non nominati	1610 16	0	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 21	8,80	8,80
	(22) non nominati	1610 26	0	0
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 11%:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 31	10,40	10,40
	(22) non nominati	1610 33	0	0
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 21%	1610 38	0	0
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39 %:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 42	16,00	16,00
	(22) non nominati	1610 47	0	0
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%	1610 52	0	0
	2. superiore a 45%	1710 00	0	0
	B. con aggiunta di zuccheri:			
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
	ex b) altri, escluso il siero di latte:			
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	aa) inferiore o uguale a 1,5%:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2210 10	0 (1) per kg	0 (1) per kg
	(22) altri	2210 20	0 (1) per kg	0 (1) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 28-6-1971 all'11-7-1971	dal 12-7-1971 al 25-7-1971
04.02 (*segue*)	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:			
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 11	0 (1) per kg	0 (1) per kg
	(bbb) altri	2310 16	0 (1) per kg	0 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%:			
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 21	0,2310 (1) per kg	0,2310 (1) per kg
	(bbb) altri	2310 26	0,1810 (1) per kg	0,1810 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%:			
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 31	0,2820 (1) per kg	0,2820 (1) per kg
	(bbb) altri	2310 36	0,2320 (1) per kg	0,2320 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%:			
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 41	0,3500 (1) per kg	0,3500 (1) per kg
	(bbb) altri	2310 46	0,3000 (1) per kg	0,3000 (1) per kg
	cc) superiore a 27%:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%:			
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2410 11	0,3500 (1) per kg	0,3500 (1) per kg
	(bbb) altri	2410 16	0,3000 (1) per kg	0,3000 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%:			
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2410 21	0,3500 (1) per kg	0,3500 (1) per kg
	(bbb) altri	2410 26	0,3000 (1) per kg	0,3000 (1) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	aa) inferiore o uguale a 1,5% . .	2510 00	0 (1) per kg	0 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2610 10	0 (1) per kg	0 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2610 20	0,1810 (1) per kg	0,1810 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2610 30	0,2320 (1) per kg	0,2320 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a ,25%	2610 40	0,3000 (1) per kg	0,3000 (1) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione dal 28-6-1971 all'11-7-1971	Ammontare della restituzione dal 12-7-1971 al 25-7-1971
04.02 (*segue*)	cc) superiore a 27%:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2710 10	0,3000 (1) per kg	0,3000 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2710 20	0,3000 (1) per kg	0,3000 (1) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:			
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	2,40 (2)	2,40 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	8,80 (2)	8,80 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 22	2,40 (2)	2,40 (2)
	(22) non nominati	2910 27	0 (2)	0 (2)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:			
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	2910 33	8,80 (2)	8,80 (2)
	(22) non nominati	2910 38	0 (2)	0 (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5%	2910 42	0 (1) per kg	0 (1) per kg
	2. superiore a 45%	3010 00	0 (1) per kg	0 (1) per kg
04.03	Burro (4):			
	ex A. aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82% e inferiore o uguale a 84% (5):			
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3100 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona E (3) (8)		60,00	65,00
	- le altre destinazioni		45,00	50,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3100 40	45,00	50,00
	(III) altri	3100 50	0	0
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	(I) superiore a 84% e inferiore o uguale a 85%:			
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3200 12		

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 28-6-1971 all'11-7-1971	dal 12-7-1971 al 25-7-1971
04.03 (*segue*)	per le esportazioni verso:			
	- la zona E (3) (8)		60,00	65,00
	- le altre destinazioni		45,00	50,00
	(b) altri	3200 16	0	0
	(II) superiore a 85%	3200 21	0	0
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):			
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:			
	II. altri	3800 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		36,00	36,00
	- la zona F (8)		38,00	38,00
	- il Liechtenstein e la Svizzera		0	0
	- l'Austria		15,00	15,00
	- le altre destinazioni		40,00	40,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00	30,00
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:			
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 20%	4410 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % . . .	4410 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		0	0
	- le altre destinazioni		23,00	23,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 20 %	4410 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		0	0
	- le altre destinazioni		10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	4410 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		0	0
	- le altre destinazioni		23,00	23,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 28-6-1971 all'11-7-1971	dal 12-7-1971 al 25-7-1971
04 04 (*segue*)	(33) uguale o superiore a 40 % . .	4410 60		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8) .		3,00	3,00
	- le altre destinazioni . .		33,00	33,00
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:			
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8) .		0	0
	- le altre destinazioni .		10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8) .		0	0
	- le altre destinazioni .		23,00	23,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		3,00	3,00
	- le altre destinazioni		33,00	33,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 55% . .	4510 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		3,00	3,00
	- le altre destinazioni . .		33,00	33,00
	(22) uguale o superiore a 55 % . .	4510 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8) .		3,00	3,00
	- le altre destinazioni		39,00	39,00
	b) superiore a 36%	4610 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8) . . .		3,00	3,00
	- le altre destinazioni . . .		39,00	39,00
	E. altri:			
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	ex a) inferiore o uguale a 47%:			
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	40,00	40,00
	(2) Fiore Sardo, Pecorino . .	4710 16	47,00	47,00
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 21	40,00	40,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione dal 28-6-1971 all'11-7-1971	dal 12-7-1971 al 25-7-1971
04.04 (*segue*)	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:			
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:			
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8) .		20,00	20,00
	- le altre destinazioni .		44,00	44,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8) . .		20,00	20,00
	- la zona E (8) . .		44,00	44,00
	- le altre destinazioni . . .		44,00	44,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4910 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8).		18,00	18,00
	- la Svizzera . .		8,00	8,00
	- le altre destinazioni .		36,00	36,00
	ex 4. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5110 10	6,40	6,40
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5110 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera .		8,00	8,00
	- le altre destinazioni . . .		12,00	12,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:			
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5110 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera . . .		8,00	8,00
	- le altre destinazioni . . .		36,00	36,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5110 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		18,00	18,00
	- la zona F (8)		27,56	27,56
	- la Svizzera . .		8,00	8,00
	- le altre destinazioni . . .		36,00	36,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5110 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8) . .		18,00	18,00
	- la zona F (8)		25,56	25,56
	- la Svizzera		8,00	8,00
	- le altre destinazioni . .		30,40	30,40

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 28-6-1971 all'11-7-1971	dal 12-7-1971 al 25-7-1971
04.04 (*segue*)	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	5110 60		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera .		8,00	8,00
	- le altre destinazioni .		36,00	36,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	5110 70		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		18,00	18,00
	- la zona F (8)		27,56	27,56
	- la Svizzera .		8,00	8,00
	- le altre destinazioni .		36,00	36,00
	II. non nominati:			
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	32,00	32,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espressò per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 64,05 per il periodo dal 28 giugno 1971 al 25 luglio 1971 e per L. 67,80 per il periodo dal 1° luglio 1971 al 25 luglio 1971.

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 64,05 per il periodo dal 28 giugno 1971 al 25 luglio 1971 e per L. 67,80 per il periodo dal 1° luglio 1971 al 25 luglio 1971.

(3) La restituzione è pagata soltanto allorché si produce la prova che il burro in questione è stato immesso in consumo in questa zona. Qualora tale condizione non sia rispettata è applicabile la restituzione fissata per il medesimo prodotto esportato verso « le altre destinazioni ».

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot.° n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawai.

(3395)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio

Nel Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 4, dell'8 aprile 1974, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 201.10.20)

Scad. 30 luglio 1974 - Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche, settore sociologia e psicologia sociale.

(*Bando n.* 201.10.22)

Scad. 30 luglio 1974 - Bando di concorso a sei borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche, settore dell'economia e della tecnica aziendale.

(*Bando n.* 201.10.24)

Scad. 30 luglio 1974 - Bando di concorso a sette borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche, settore delle scienze statistiche e demografiche.

(*Bando n.* 201.10.27)

Scad. 30 luglio 1974 - Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche, settore economia generale, economia finanziaria, economia monetaria, economia internazionale, economia industriale, economia del lavoro.

(3842)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1971, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 219, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle singole qualifiche delle varie carriere del personale del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale sono state fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e il nuovo trattamento economico degli stessi;

Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1973, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 253, con il quale è stato fissato in ventidue unità il numero dei posti dell'istituito ruolo organico della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero, attraverso la contemporanea riduzione di altrettante unità di posti nel corrispondente ruolo organico del personale amministrativo della carriera esecutiva, sulla cui dotazione originaria risultavano interamente conferite le aliquote di posti spettanti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuto, conseguentemente, non doversi riservare posti in favore delle categorie aventi titolo all'assunzione senza concorso;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1973, in corso di registrazione, con il quale otto dipendenti del Ministero sono stati inquadrati nel menzionato ruolo organico della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici, ai sensi del quinto e sesto comma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, a far tempo dal 1° luglio 1970;

Considerato che quattro dipendenti, appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive e da tempo in servizio presso il centro meccanografico, hanno manifestato l'intendimento di passare nel nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Ritenuto, intanto, di conferire i rimanenti dieci posti del ruolo di cui trattasi attraverso pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma-Eur, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita Gli aspiranti che abbiano superato i 32 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) la eventuale prova facoltativa di dattilografia.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda predetta dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Gli esami del concorso consisteranno in una prova scritta obbligatoria di aritmetica elementare, in una prova pratica obbligatoria su mezzi meccanografici e in un colloquio obbligatorio, nonchè in una prova facoltativa di dattilografia, in base al seguente programma e nell'ordine appresso indicato:

1) prova scritta obbligatoria di aritmetica elementare consistente nella risoluzione di un problema che verterà su uno o più dei seguenti argomenti: operazioni sui numeri interi e decimali e sulle frazioni, divisibilità; numeri primi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo, numeri relativi; media aritmetica, proporzioni; regola del tre semplice, sistema metrico decimale, misure di lunghezza, superficie, volume, capacità e peso, misura del tempo e misure non decimali;

2) prova pratica obbligatoria su mezzi meccanografici consistente nella perforazione di schede, mediante macchina perforatrice elettronica di dati numerici e alfabetici rilevati da documenti e nella registrazione su nastro perforato, mediante terminali scriventi, di dati numerici ed alfabetici rilevati da documenti: durata complessiva della prova, minuti trenta;

3) colloquio obbligatorio che verterà sulle seguenti materie:

I) aritmetica elementare, relativamente agli argomenti che formano oggetto della prova scritta;

II) geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

III) diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato;

IV) nozioni elementari di statistica;

4) prova facoltativa di dattilografia consistente nella copiatura a macchina di un brano scelto dalla commissione esaminatrice.

Art. 6.

La prova scritta d'esame del concorso avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, il giorno 22 luglio 1974, con inizio alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno indicato nel precedente comma. In caso di anticipo o di rinvio della ripetuta prova, sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Alla commissione potranno essere aggregati membri esperti nelle materie d'esame.

Art. 8.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

L'esito di ciascuna delle predette prove sarà giornalmente notificato ai candidati, al termine di ogni seduta, mediante affissione all'albo del Ministero, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che non avranno superato la prova pratica.

La votazione complessiva sarà data dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

Al candidato che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa di dattilografia, la commissione esaminatrice assegnerà un maggior numero di punti non superiore a 1,00 da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

Art. 9.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato anche la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma-Eur, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data in cui avranno avuto notificato, attraverso l'affissione all'albo del Ministero, l'esito favorevole della prova orale, senz'altra esplicita richiesta da parte del Ministero. I predetti documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutti i documenti di cui trattasi, al fine della loro valutazione, dovranno essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo; dovranno, inoltre, essere prodotti nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile e, infine, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti. Non saranno quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nelle successive aggiunte e integrazioni dell'articolo stesso.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria così formulata e nominerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che avranno superato le prove di esame ed eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del titolo di studio tra quelli previsti dall'art. 2, lettera *a*) del presente bando, ovvero documento sostitutivo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1958, n. 15.

I mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 11 e lo stato di famiglia, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 9, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed una attestazione della stessa dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova ed assunti nel servizio di prova per il periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo con la qualifica di coadiutori.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro il termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1974
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 265

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare in carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Eur ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente a . . . . . . (provincia di . . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . conseguito l'anno . presso l'istituto . avente sede a . (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) di voler sostenere la prova facoltativa di dattilografia;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione .

h) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo:

Data .

Firma

(autenticazione della firma a pena di esclusione dal concorso)

(3780)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Commissione giudicatrice dei concorsi a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica.

IL MINISTRO
PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974;

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1972 e 30 marzo 1973, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 17 aprile 1972 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1973, con i quali sono stati indetti i concorsi a ventiquattro premi-acquisto di L. 500.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie precisate nei bandi stessi;

Considerato che occorre procedere alla costituzione delle commissioni giudicatrici previste dagli articoli 5 dei relativi bandi di concorso;

Ritenuto, al fine di accelerare la procedura e di assicurare una uniformità di indirizzo, di costituire un'unica commissione giudicatrice per i due concorsi sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice dei concorsi a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, indetti con i decreti ministeriali 8 febbraio 1972 e 30 marzo 1973, indicati nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Romani prof. Franco, dell'Università di Siena.

Componenti:

Cheli prof. Enzo, dell'Università di Firenze;
Caravale prof. Giovanni, dell'Università di Perugia;
Accardo dott. Francesco, dirigente generale;
Lafragola dott. Mario, dirigente superiore.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Luigi Riggio, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti della commissione, con le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni, saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalla legge 417 del 5 giugno 1967 e la relativa spesa graverà sul cap. 1052 dell'esercizio finanziario 1974 e dell'anno successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1974
Registro n. 13, *foglio n.* 255

(3852)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito dei candidati nel concorso, per esami, a quattordici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1973, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a quattordici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1973, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, a quattordici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto di cui al decreto interministeriale 8 maggio 1973, citato nelle premesse, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1.	Vignani Stefano	punti	15,48
2.	Bernardo Pietro	»	14,55
3.	Portunato Roberto	»	14,48
4.	Ricottilli Giorgio	»	14,07
5.	Caccavale Michele	»	13,81
6.	d'Atri Ugo	»	13,22
7.	Andriani Alfonso	»	13,07
8.	Maccarone Carmelo	»	12,88
9.	Tamantini Sergio	»	12,51
10.	Camboni Antonio Giuseppe	»	12,25
11.	Marino Ignazio	»	12,14
12.	Foddis Gesuino	»	11,85
13.	Lombardi Giovanni	»	11,44
14.	Chiovetta Angelo	»	11,11

Art. 2.

I candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati nell'ordine sopraindicato, vincitori del concorso, per esami, per la nomina di quattordici sottotenenti di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1973

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1974
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 237

(3781)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 15 dicembre 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ufficiale sanitario dei comuni di Cavarzere, Mira e Portogruaro;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione esaminatrice per il concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 181, sui concorsi per ufficiali sanitari, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'ordine dei medici e dai comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Cavarzere, Mira e Portogruaro, è così composta:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Sabatini dott. Angelo, direttore di sezione della prefettura di Venezia;
Fiaschi prof. Ernico, direttore dell'istituto di patologia speciale medica, Università di Padova;
Vendramini prof. Renzo, direttore dell'istituto d'igiene, Università di Padova;
Colitta dott. Alberto, medico provinciale capo in servizio al Ministero della sanità;
Gallo prof. Ennio, ufficiale sanitario di Pordenone.

Segretario:

Cancellieri dott. Enrico, funzionario amministrativo del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Padova non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Venezia, addì 30 aprile 1974

(3844) *Il medico provinciale*: MAGRÌ

Variante alla graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto pari numero, in data 30 marzo 1973, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria e a dichiarare vincitori i candidati al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1970;

Ritenuto, in base alla mancata accettazione della terza condotta di Caorle da parte del vincitore, di dover provvedere alla variante della graduatoria di cui sopra;

Viste le preferenze espresse successivamente dai concorrenti dichiarati idonei che seguono in graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 febbraio 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Ferme restando le attribuzioni di sedi di cui al decreto indicato in narrativa, il dott. Garosi Paolo è dichiarato vincitore della terza condotta medica del comune di Caorle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Venezia e del comune di Caorle.

Venezia, addì 4 aprile 1974

(3786) *Il medico provinciale*: MAGRÌ

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8106 del 1° settembre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 0046 del 5 gennaio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in premessa;

Visti i verbali della commissione ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 65 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Astorelli Domenica . . . . . . punti 63,89
2. Fiamingo Maria Neve . . . . . . » 51,46

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 28 marzo 1974

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02360 del 28 marzo 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee al pubblico concorso, per titoli ed esami, per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1972;

Esaminate le domande dei concorrenti idonei e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, ciascuna di esse, secondo l'ordine di preferenza, ha dichiarato di voler concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate, comprese nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Astorelli Domenica: Belvedere Spinello;
2) Fiamingo Maria Neve: Parghelia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 28 marzo 1974

(3477) *Il medico provinciale*: GIUTTARI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 551-AA.6/12 in data 3 maggio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni della regione Veneto, dell'ordine dei veterinari e delle giunte municipali dei comuni interessati;

Visto il decreto n. 1669/8/5 in data 20 aprile 1974 del medico provinciale di Padova, con il quale, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, viene nominato a componente della commissione in parola il dott. Piccotin Giuseppe, rappresentante dei veterinari condotti di ruolo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni e alle province, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la circolare della regione Veneto n. 13 in data 7 marzo 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova e bandito con decreto in data 3 maggio 1973 è così composta:

Presidente:

Favara dott. Secondo Mario, funzionario amministrativo designato dalla regione Veneto.

Componenti:

Canova dott. Antonio, funzionario amministrativo designato dalla regione Veneto;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di anatomia patologica presso l'Università di Torino;

Vacirca prof. Giuseppe, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Saini dott. Italo, veterinario provinciale di Vicenza, designato dalla regione Veneto;

Piccotin dott. Giuseppe, veterinario condotto di ruolo.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, funzionario amministrativo designato dalla regione Veneto.

Le prove di esame avranno luogo in Padova e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 20 aprile 1974

Il veterinario provinciale: BERTI

(3632)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1974, n. **5.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nell'ed. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 23 *aprile* 1974)

(3563)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Errata-corrige

Nella legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44, recante: « Norme per la costituzione di una società per la valorizzazione economica del territorio », pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione n. 129 del 20 dicembre 1973 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37 dell'8 febbraio 1974, all'art. 3, secondo comma, ove è scritto: « ... a fornire *consulenza* e servizi ... », leggasi: « ... a fornire *consulenze* e servizi ... »; il primo rigo del terzo comma del medesimo art. 3, in luogo di: « La società potrà svolgere *tutte le operazioni idonnee a con-* », leggasi: « La società potrà svolgere *la propria attività in forma di-* ».

(3699)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741240)